

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it



COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 30.12.2020

Oggetto:	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31-12-2019.
----------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore **11:30** tra il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr. Pierpaolo Pisu, nominato in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°123 del 09.11.2020, prot. n° 20619 e acquisito al protocollo di questo Comune in data 10.11.2020 al n°2604, in collegamento da remoto col Segretario Comunale Dr. Pietro Caria, che partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), della legge 18 agosto 2000, n°267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;

Dato Atto che

- con deliberazione n. 05 del 05/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020-2022;
- con deliberazione n. 06 del 05/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono

essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

- le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Visto il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art 42;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Vista la L.R. 2/2016;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;

b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto Conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUS;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale recita testualmente:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..	
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.	
Tadasuni 30.12.2020	
La Responsabile Servizio Finanziario f.to Rag- Franco Vellio Melas	
Attestato di Pubblicazione	
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.	
Tadasuni 06.01.2021	
Il Segretario Comunale f.to Dr. Pietro Caria	
- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.	
Tadasuni 06.01.2021	
Il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria	

legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- 1) per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- 2) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamati gli atti con i quali si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute agli anni precedenti;

RITENUTO dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019;

VERIFICATE le quote di partecipazione del Comune di Villanova Truschedu alla data del 31.12.2019 come sotto riportate:

- ABBANOA
- GAL

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la Società ABBANOA S.p.A., essa è una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, quale gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) della Sardegna, come riorganizzato con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 1 maggio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli), e attualmente disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4.

La società Abbanoa, partecipata dai Comuni della Sardegna e dalla Regione non rientra pertanto tra le partecipazioni da alienare, in quanto trattasi di Società che produce servizi di interesse generale, come previsti dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.

- per il GAL TERRE SHARDANA-SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. è in corso una procedura fallimentare, come risulta dalla visura camerale n. P V2521773 del 22.09.2017;

DATO ATTO, pertanto, che:

nulla è immutato rispetto alla ricognizione effettuata alla data del 31.12.2019 per le partecipazioni detenute al 31.12.2018 e che le procedure attivate sono in corso di realizzazione, e che pertanto il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all’adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all’art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Ritenuto con la presente dare atto che non occorre approvare alcuna relazione conclusiva sullo scioglimento delle società partecipate

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e s.m.i;

Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dalle Schede di razionalizzazione delle Società partecipate, secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;

Di impartire disposizioni al responsabile del servizio interessato per la comunicazione dei dati da effettuare attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> ;

Di dare atto che il presente documento viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’area dell’Amministrazione trasparente, sottosezione di 1° livello denominata “enti controllati- società partecipate”.

Di inviare copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti per l’acquisizione del parere.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.